REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1990

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3154/85 e n. 3719/88 per agevolare alcune operazioni di aiuto umanitario privato a favore della popolazione di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (4), in particolare gli articoli 12, paragrafo 2, 15, paragrafo 5, 16, paragrafo 6 e 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/89 (6), alcune esportazioni nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale sono esentate dall'applicazione di importi compensativi monetari; che per agevolare la realizzazione di operazioni di aiuto umanitario privato a popolazioni dei paesi terzi, è opportuno esonerarle dall'applicazione di importi compensativi monetari, secondo condizioni da stabilirsi;

considerando che per lo stesso motivo si ravvisa l'opportunità di disporre che, subordinatamente a condizioni analoghe, per le suddette esportazioni a scopo di aiuto alimentare privato non sia obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Gli Stati membri sono autorizzati a non riscuotere importi compensativi monetari negativi per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o associazioni di privati a scopo di distribuzione gratuita nei paesi terzi a fini di aiuto umanitario ai fini della loro distribuzione gratuita nei paesi terzi, se e in quanto siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) gli interessati che desiderano beneficiare della suddetta esenzione non chiedono restituzioni;

b) le spedizioni sono occasionali, composte di prodotti o merci vari e limitate ad un quantitativo massimo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e

c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione dei prodotti e al buon fine dell'operazione.

Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione oppure nell'idonea casella di un'altra dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del presente regolamento è aggiunta la seguente dicitura: "Né restituzioni né ICM — articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3154/85, articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88".

Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi in cui le suddette operazioni diano luogo a sviamenti di traffico o a dubbi sul loro buon fine. »

Articolo 2

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Per le spedizioni che beneficiano del disposto dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3154/85 gli Stati membri non esigono i titoli di esportazione.

Inoltre, gli Stati membri sono autorizzati a non esigere i titoli di esportazione per le spedizioni di prodotto o merci effettuati da privati o da associazioni di privati a scopo di distribuzione gratuita nei paesi terzi a fini di aiuto umanitario, se e in quanto siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
(6) GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 24.
(7) GU n. L 331 del 16. 11. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

a) gli interessati che desiderano beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni né importi compensativi monetari;

b) le spedizioni sono occasionali, composte di prodotti e merci vari e limitate ad un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e

c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione dei prodotti e al buon fine dell'operazione.

Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o nell'idonea casella di un'altra dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3154/85 è aggiunta la seguente dicitura: "Né restituzioni né ICM — articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3154/85, articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione